

**PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
ALTO ADIGE**

RIPARTIZIONE V - UFFICIO TRASPORTI
Servizi Funivlari

**AUTONOME PROVINZ BOZEN
SÜDTIROL**

ABTEILUNG V - AMT FÜR TRANSPORTWESEN
Seilbahnlinsen

Prot. N. Tr/ 4335

39100 Bolzano-Bozen, 6.11.1979

Via C. Battisti - Battisti-Straße, 23
Tel. 40188

Riferimento:

Bezug:

Oggetto: Impianti a fune. Inammissibilità dell'incremento
Gegenstand: di tensione per funi in opera.

A tutti i concessionari
di impianti a fune

LORO SEDI

La Commissione per le Funicolari aeree e terrestri con voto n. 8 di data 9.5.1979 ha esaminato, in occasione della proposta di potenziamento di un impianto funiviario, la questione generale riguardante l'ammissibilità di un incremento di tensione per le funi portanti già in esercizio.

La predetta Commissione, considerato :

- che sia il Regolamento Generale (art. 11, comma quinto), sia le vigenti P.T.S., definiscono il valore minimo ammissibile per il grado di sicurezza con riferimento alle funi nuove, all'atto della loro prima posa in opera;
- che il surrichiamato grado di sicurezza ha carattere del tutto convenzionale, considerando solo la sollecitazione di trazione, derivante dalla massima tensione assiale che può manifestarsi nella fune, senza tenere conto nè dell'inclinazione dell'asse dei singoli fili rispetto all'asse della fune, nè dell'inflessione da essi subita (per curvatura dell'asse funi sugli appoggi o sotto carichi concentrati), nè infine delle mutue pressioni locali di contatto fra i fili dei vari strati;
- che lo stato complessivo di sollecitazione dei singoli fili dipende quindi, oltrechè dalla tensione assiale, dalla somma degli effetti innanzi richiamati, i quali determinano nel loro insieme la resistenza a fatica della fune e che pertanto, dopo un periodo di esercizio nel corso del quale i fili stessi sono stati cimentati in una determinata condizione di sollecitazione complessiva, l'incremento della tensione assiale, sia pure in misura non rilevante non può che favorire una più rapida degradazione della fune, con possibilità che localmente vengano presto superati i limiti di resistenza dei singoli fili e si manifestino, quindi, rotture pericolose,

ha espresso l'avviso che non debba considerarsi ammissibile l'incremento di tensione per funi già in opera.

Nel condividere pienamente il predetto parere si dispone che non possano essere accolti progetti di potenziamento o di adeguamento tecnico di impianti a fune nei quali sia previsto un aumento di tensione delle funi in opera.

Si sottolinea che tale disposizione non intende in alcun modo essere di ostacolo all'ammodernamento degli impianti a fune, ma costituire opportuna indicazione per la semplice individuazione di particolari criteri di sicurezza da seguire per la realizzazione dei predetti lavori.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE DEI SERVIZI
IN CONCESSIONE

dott.ing. Heinrich Brügger

Heinrich Brügger